

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 002586

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni e in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1º dicembre 2016 n. 414 di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTI i contenuti della Direttiva pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 febbraio 2018, prot. n. 3087 (ns. prot. n. 2871);

PRESO ATTO della Direttiva ministeriale n. 193 del 13 aprile 2018, recante l'individuazione degli obiettivi dei Presidenti delle Autorità di Sistema portuale per l'anno 2018;

RECEPITA la necessità nelle more della emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 18 della Legge n. 84/94 di una adeguata regolazione della materia finalizzata ad assicurare trasparenza, concorribilità ed efficacia , delle procedure per il rilascio delle concessioni ex art. 18 Legge n. 84/94;

DECRETA

Di adottare l'allegato Regolamento per la concessione ex art. 18 legge 84/94 di aree e banchine comprese nell'ambito del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale al fine della sua trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alle Rappresentanze di categoria per l'acquisizione di eventuali osservazioni propedeutiche alla successiva approvazione da parte del Comitato di Gestione e alla sua entrata in vigore.

IL PREŞIDENTE

Dott. Paolo Enfilio Signorini

Genova, li 21.12.2018

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE COMPRESE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PORTUALE DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo I - Campo di applicazione

 Il presente regolamento si applica alle concessioni ed agli accordi sostitutivi di concessione di cui all'art. 18 L. 84/94, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale previsto al comma 1 dell'art. 18 L. 84/94 e, successivamente alla entrata in vigore di detto decreto, per gli aspetti dallo stesso non disciplinati e con lo stesso compatibili.

Articolo 2 - Decorrenza e modifiche

- Il presente regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposito decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito Autorità) previa delibera del Comitato di Gestione.
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le disposizioni compatibili ed integrative, decadono le disposizioni in materia precedentemente approvate.
- Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

Articolo 3 - Compatibilità coi Piani Regolatori dell'Autorità di sistema portuale

- Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale dell'Autorità di sistema portuale, le concessioni demaniali sono rilasciate in conformità alle linee di indirizzo del Piano Operativo Triennale e ai vigenti Piani Regolatori Portuali.
- Eventuali istanze non conformi ai vigenti Piani Regolatori che siano comunque ritenute corrispondenti ad un proficoi utilizzo del demanio possono essere istruite nell'ambito di procedure di variante ovvero di adeguamento tecnico funzionale ai vigenti Piani.

Articolo 4 - Banchina pubblica

L'Autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa, delle funzioni del porto medesimo, della necessità di ottimizzazione produttiva ed economica delle aree destinate ad operazioni portuali, può riservare congrui spazi per lo svolgimento di operazioni portuali anche a favore di imprese autorizzate ex articolo 16 legge 84/1994 allo svolgimento di tali operazioni.

Articolo 5 - Sistema Informativo Demanio (S.I.D.)

 Ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge 84/1994, l'Autorità si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.), di cui all'articolo 104, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 112/1998, modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. 443/1999.

- 2. Al fini delle richieste inerenti il demanio marittimo, come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi modelli approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i porti.
- 3. I modelli di domanda e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili direttamente sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PARTE II

RILASCIO DI CONCESSIONI A SEGUITO DI BANDO DI GARA

Articolo 6 - Bando di gara per avviso pubblico

- L'Autorità concedente provvede, di norma, al rilascio di nuove concessioni di cui all'articolo 18 della legge 84/1994 mediante bando di gara per avviso pubblico, salve le procedure di cui ai Titoli I e IV della Parte III.
- 2. Per porzioni di aree e banchine che si rendessero disponibili, non suscettibili di coerente utilizzo in termini di autonoma concessione terminalistica, si farà riferimento ai normali istituti concessori su istanza di parte, ferma restando la facoltà del'Ente di procedere diversamente.
- 3. L'avviso di cui al comma 1, pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 16, oltre a notizie e configurazione del compendio, anche mediante planimetrie e relazione tecnica descrittiva, espliciterà le finalità e caratteristiche dell'affidamento concessorio, secondo i seguenti elementi:
 - a) l'identificazione dei beni oggetto della concessione;
 - b) la definizione del compendio e la sua richiesta destinazione d'uso, esclusiva o prevalente, coerente con gli strumenti di pianificazione dell'ente e le sue strategie di sviluppo, in aderenza al Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica;
 - c) la indicazione delle infrastrutturazioni ed eventuali dotazioni che l'Ente avesse rilevato come necessarie:
 - d) eventuali altri elementi (logistici, di connessione, ambientali, di sicurezza, di innovazione e ricerca) che risultassero comuni e necessari, a prescindere da specifici piani di sviluppo terminalistico;
 - e) i criteri per la determinazione della durata della concessione, parametrati in via primaria agli investimenti previsti ed al relativo piano di ammortamento; gli investimenti saranno diversamente valorizzati in termini di: investimenti infrastrutturali opere accessorie investimenti in equipment investimenti accessori ed ulteriori;
 - f) parametri di valutazione delle offerte per le concessioni secondo quanto disposto dall'art. 7:
 - g) le tempistiche della realizzazione del citati investimenti, che dovranno trovare coerenza nel Piano di impresa ed Investimenti;
 - h) l'indicazione degli investimenti che risultassero non ancora completamente ammortizzati in prospettiva della scadenza della concessione del precedente concessionario, e dei criteri di valutazione degli stessi, al fine del riconoscimento a questo, da parte del nuovo concessionario, degli indennizzi;

- i) altri elementi e finalità che l'Ente ritenesse opportuni nell'esercizio della propria funzione di sviluppo ed ottimizzazione dei beni demaniali e di sviluppo dei traffici;
- j) previsione di possibili adeguamenti della concessione e del piano di impresa in relazione a significativi interventi nell'assetto terminali stico del sistema, nelle condizioni di mercato e di traffico e nel quadro di riferimento normativo;
- k) modalità di espletamento della procedura di gara.
- 4. La predeterminazione dei citati elementi non esclude la possibilità di proporre, da parte dell'offerente, motivate e specifiche alternative che verranno comunque valutate nell'ambito dei parametri di cui alla lettera f).
- 5. L'avviso prevede l'obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare:
 - a) un programma degli investimenti, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione, con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche degli interventi e delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione, suddividendo gli investimenti come da punto e) del precedente comma 3);
 - b) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche, strutturazione organica e organizzativa idonea a garantire un ciclo completo e integrato;
 - c) un piano d'impresa comprensivo di un piano economico-finanziario dell'iniziativa. Se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un Istituto di credito o da Società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso, ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
 - d) n. 5 (cinque) copie del progetto fattibilità tecnico/economica relativa agli interventi sulle infrastrutture; relativa relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi da realizzare; ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
 - e) gli obiettivi di traffico che il richiedente si propone di realizzare, declinati per fasi cronologiche, con indicazione degli elementi di supporto alle previsioni, inquadrati nello scenario di proprio riferimento ivi inclusi eventuali impegni e/o lettere di intenti di potenziali clienti;
 - f) documentazione necessaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione.

Articolo 7 - Predeterminazione dei criteri di valutazione per le concessioni di cui all'articolo 18 della legge 84/1994

- In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle istanze per le concessioni di cui all'articolo 18 della legge 84/1994, l'Autorità concedente tiene conto, in ordine decrescente di importanza, dei seguenti criteri:
 - a) grado di coerenza con le indicazioni della pianificazione nazionale in materia di portualità e logistica e con i programmi attuativi e di sviluppo del porto (a titolo esemplificativo: piano operativo triennale, accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 58 della Legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36,

accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, ecc.), nonché in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Portuale vigente;

- b) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico/privato;
- c) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria;
- d) piano occupazionale comprendente altresì le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- e) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- f) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- g) sostenibilità ed impatto ambientale del progetto proposto dall'impresa concorrente, anche coerente con la politica ambientale dell'ente;
- h) livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività.

E' fatta salva la possibilità, previa deliberazione del Comitato di Gestione, di variare motivatamente l'ordine di importanza dei criteri di cui al comma 1 o di introdurre ulteriori criteri.

Qualora ritenuto opportuno l'Autorità potrà prevedere specifici punteggi per ciascun criterio e ulteriori sub-criteri e potrà individuare criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio.

Articolo 8 - Pubblicità dell'avviso

- 1. L'avviso di cui all'articolo 6 è pubblicato sul sito internet dell'Autorità concedente, nonché, per le concessioni demaniali di durata inferiore o pari a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, per le concessioni di durata superiore a quattro anni, anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, con avviso su tre quotidiani a tiratura nazionale.
- 2. La pubblicazione avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del regolamento per la navigazione marittima e la documentazione integrale inerente la concessione può essere consultata dagli interessati nel sito internet dell'Autorità concedente.

Articolo 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Parte, si applicano le pertinenti disposizioni di cui alle Parti successive.

PARTE III

RILASCIO DI CONCESSIONI SU ISTANZA DI PARTE

TITOLO 1 ISTANZA

Articolo 10 - Istanza di parte - soggetti titolati alla istanza

- A seguito di presentazione di istanza di concessione resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere, previa delibera del Comitato di Gestione, mediante bando di gara o accordi sostitutivi di concessione ex art. 18, comma 4.
- 2. L'istanza può essere presentata da:
 - imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/1994 e dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione. Se gli istanti non sono già autorizzati ai sensi dall'articolo 16 della legge 84/1994, possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione congiuntamente alla domanda di concessione, dietro presentazione della documentazione che comprovi i requisiti richiesti dall'articolo 16 della legge 84/1994 e dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585;
 - imprese esercenti depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale, ai sensi dell'articolo 18, comma 9 bis della legge 84/1994.

Articolo 11 - Accordi sostitutivi di concessione

- Rimane fermo, nell'ambito delle procedure di affidamento concessorio, il ricorso ad accordi sostitutivi di concessione ex art. 18, comma 4, L. 84/94, le cui procedure possono derogare, laddove necessario, da quelle disciplinate dal presente regolamento.
- 2. All'accordo sostitutivo si applicano, comunque, le disposizioni del presente regolamento, quali: i) la documentazione a supporto; ii) la procedura valutativa relativa alle istanze di parte ed i parametri valutativi; iii) la pubblicazione e l'accesso; iv) le previsioni generali di cui alla parte I del regolamento; v) i tempi procedimentali; vi) i requisiti ed adempimenti istruttori; vii) l'eventuale valutazione di domande concorrenti.
- In via generale le attività procedimentali e le fasi concertative con il richiedente saranno impostate secondo principi di trasparenza, non discriminazione, e concorribilità.
- 4. Si procederà, in particolare, alla pubblicazione della proposta/ipotesi di accordo sostitutivo di concessione, mediante un "avviso/sunto" delle finalità perseguite dall'ente e dal richiedente, e dei suoi contenuti, analogo al format previsto per la pubblicazione delle istanze concessorie.
- 5. Anche in conseguenza della pubblicazione, è prevista la possibilità di altri soggetti di porsi come alternativi a quello individuato come referente dell'accordo sostitutivo.
- 6. Si procederà a pubblicazione dell'esito finale della fase concertativo/procedimentale, prima della stipula dell'accordo sostitutivo, ai soli fini di osservazioni/opposizioni, e non in tale ultima fase di domande concorrenti.

Articolo 12 - Presentazione domanda per concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 84/1994 non superiori ai quattro anni

- 1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'articolo 18 della legge 84/1994 deve presentare domanda in bollo allegando la seguente documentazione:
 - a) fotocopia di documento identificativo del titolare/legale rappresentante che sottoscrive l'istanza nonché, ai fini della richiesta del casellario giudiziale a cura dell'Autorità, di tutti gli amministratori della società e dei procuratori;
 - b) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante, utilizzando il modello predisposto dalla Prefettura;
 - c) ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di affidabilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed eventuali successive modifiche;
 - d) programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fidejussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
 - e) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
 - documentazione comprovante la presenza, alle proprie dipendenze, di un adeguato organico di lavoratori rapportato al programma di attività sopra citato:
 - g) attestazione di capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e di apposita dichiarazione bancaria;
 - h) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
- 2. Qualora il soggetto istante si prefigga di effettuare interventi sull'area e/o beni demaniali, all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) n. 5 (cinque) copie del progetto di fattibilità tecnico-economica;
 - b) relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi da realizzare;
 - c) ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera.
- È ammessa la facoltà per l'Ente di richiedere ulteriore documentazione, qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio e delle valutazioni.

Articolo 13 - Presentazione domanda per concessione al sensi dell'articolo 18 della legge 84/1994 superiori ai quattro anni

- Qualora la richiesta sia riferita a una concessione di durata superiore a quattro anni, la documentazione di cui all'articolo precedente dovrà essere integrata con:
 - a) programma degli investimenti, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione, con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche degli

investimenti (investimenti infrastrutturali - opere accessorie - investimenti in equipment - investimenti accessori ed ulteriori) e delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione;

- b) relazione riferita alla coerenza della istanza con il Piano Nazionale per la Portualità e la Logistica;
- c) piano economico-finanziario dell'iniziativa asseverato da un Istituto di credito o da Società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- d) gli obiettivi di traffico che il richiedente si propone di realizzare, declinati per fasi cronologiche, con indicazione degli elementi di supporto alle previsioni, inquadrati nello scenario di proprio riferimento ivi inclusi eventuali impegni e/o lettere di intenti di potenziali clienti;
- e) relazione esplicativa riferita ai criteri di valutazione per le concessioni di cui all'art. 18, Legge n. 84/94.
- 2. È ammessa la facoltà per l'Autorità concedente di richiedere ulteriore documentazione, qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio e delle valutazioni.

TITOLO 2 ISTRUTTORIA

Articolo 14 - Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il dirigente della struttura procedente, o altro soggetto qualificato che il primo individui, in relazione alla rilevanza e complessità del procedimento stesso. In tale caso il dirigente della struttura competente sovrintende e esercita azione di monitoraggio e supporto nel corso del procedimento, nella formazione degli atti endoprocedimentali, degli atti propedeutici alla conclusione e sulla predisposizione del provvedimento finale.

Articolo 15 - Adempimenti Istruttori iniziali.

- Ricevuta la domanda, l'Autorità comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria e gli altri dati previsti dalla legge 241/1990.
- La pubblicazione dell'istanza avverrà entro 90 giorni dalla sua ricezione e/o dalla ricezione di integrazioni e la procedura di affidamento si concluderà entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni/opposizioni o istanze concorrenti.
- 3. La richiesta sarà quindi preliminarmente sottoposta ad esame e valutazione di compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto (a titolo esemplificativo: piano operativo triennale, accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 58 della legge Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36, accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, ecc.), nonché in relazione alle previsioni del piano regolatore portuale vigente.
- 4. Le domande che fossero ritenute inammissibili, inaccoglibili, o improcedibili, per carenze del requisiti di cui al presente regolamento o di previsioni normative, saranno respinte dall'Autorità, previo preavviso di diniego ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

- 5. La carenza delle domande o delle documentazioni richieste agli articoli precedenti a causa di incompletezze integrabili sarà comunicata ai richiedenti, in termini di requisito essenziale al fine dell'apertura del procedimento istruttorio, con richiesta di integrazione in un termine congruo; la decorrenza dei termini procedimentali decorrerà dalla data di presentazione delle integrazioni.
- L'inottemperanza alle integrazioni richieste, owero la persistenza sostanziale delle carenze contenutistiche delle stesse, determinerà preavviso analogo a quello del quarto comma del presente articolo.

Articolo 16 - Evidenza pubblica

- 1. Le istanze saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità concedente e sul sito internet del/dei Comune/i di riferimento, nonché, per le concessioni demaniali ex articolo 18 della legge 84/1994 di durata inferiore o pari a quattro anni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avviso su due quotidiani a diffusione nazionale. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, oltre a quanto sopra, le istanze saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e su ulteriore quotidiano a tiratura nazionale. Le pubblicazioni nel primo caso, avranno un periodo non inferiore a trenta giorni; nel secondo caso non inferiore a cinquanta giorni.
- 2. Le spese relative alla pubblicazione sono a carico dell'istante.
- 3. La pubblicazione avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, Reg. Cod. Nav., secondo un format che fornisca tutti gli elementi utili alla sua comprensione ed alla concorribilità dell'istanza oppure ad eventuale emersione di controinteressi ed opposizioni.
- 4. La ulteriore parte della documentazione ritenuta accessibile ai sensi di quanto disposto nel sesto comma, può essere consultata dagli interessati presso l'Autorità concedente.
- 5. Il format menzionato al comma 3) dovrà avere i seguenti elementi:
 - individuazione, anche planimetrica, del compendio richiesto, e delle sue attuali caratteristiche infrastrutturali, manutentive, di accessibilità ed interconnessione, logistiche;
 - sintesi del piano di impresa ed investimenti, con descrizione -nel rispetto della riservatezza commerciale, finanziaria e tecnica - dello scenario di traffico ed attività inerente la richiesta di concessione;
 - individuazione, anche planimetrica, dell'eventuale nuovo lay out, con relative motivazioni;
 - sintesi nel rispetto della riservatezza commerciale, finanziaria e tecnica della individuazione di investimenti infrastrutturali, su equipment, impiantistica, beni mobili, arredi portuali, altre dotazioni, con relative motivazioni indicative;
 - importo distinto per macro-categorie dei citati investimenti, e correlata durata della concessione richiesta, in base a piano di ammortamento;
 - altro che il richiedente ritenesse opportuno.

Articolo 17 Domande concorrenti - Osservazioni ed opposizioni - Integrazioni

 A seguito della pubblicazione della richiesta di concessione demaniale marittima, eventuali soggetti interessati possono presentare osservazioni o istanze concorrenti di utilizzo della medesima area demaniale nel termine perentorio previsto nell'Avviso.

- 2. Le domande concorrenti devono avere i medesimi requisiti e documentazione di quelli stabiliti nel pertinenti articoli precedenti.
- 3. Nei trenta giorni successivi al termine per la presentazione di istanze o osservazioni, ciascun concorrente può accedere al "format" delle altre istanze, nonché presentare eventuali ulteriori osservazioni e/o integrazioni e modifiche della stessa che non ne comportino un'alterazione sostanziale.
- 4. Decorso il termine di cui al comma precedente le istanze concorrenti verranno pubblicate per 20 giorni ai soli fini di osservazioni e/o opposizioni di terzi.

TITOLO 3

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA O SU ISTANZA DI PARTE - COMPARAZIONE ISTANZE CONCORRENTI (ART. 37 COD. NAV.)

Articolo 18 - Osservazioni od opposizioni

Nel caso pervengano osservazioni od opposizioni, le stesse saranno valutate dagli uffici procedenti o dalla commissione istruttoria di cui al successivo articolo 17.

Articolo 19 - Valutazione delle istanze

- Ai fini della valutazione dell'istanza, l'Autorità nomina una commissione composta da un numero minimo di tre membri interni che abbiano la qualifica dirigenziale o di quadro e competenza in materia demaniale, tecnico ed economica. La Commissione potrà essere integrata con membri esterni di comprovata qualificazione in relazione agli elementi da valutare assicurando comunque un numero dispari di componenti.
- 2. La valutazione avviene in una o più sedute riservate e si conclude con la formazione della graduatoria finale, con la proposta di affidamento ed il rigetto motivato delle istanze concorrenti.
- 3. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale in forma sintetica.
- 4. Rimane ferma la possibilità di accoglimento parziale o condizionato, da comunicarsi e procedersi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.

Articolo 20 - Valutazione comparativa e aggiudicazione

- 1. In caso di procedura di gara o di concorso di dornande, e previa verifica dell'ammissibilità delle stesse, al fine di valutare quale richiedente offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, l'Autorità si baserà sui criteri di cui al precedente articolo 7.
- 2. In caso di valutazione comparativa su istanza di parte, nel confronti del concorrente ritenuto preferibile, rimane ferma la possibilità di accoglimento parziale o condizionato, da comunicarsi e procedersi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.
- 3. L'Ente potrà non accogliere alcuna delle domande, qualora non le ritenga adeguate o rispondenti all'interesse portuale.

4. Rimane ferma la facoltà dell'Ente, qualora lo ritenga maggiormente rispondente alla missione istituzionale ed all'interesse portuale, di ricorrere alla procedura dell'accordo sostitutivo della concessione, qualora l'esito delle valutazioni richieda, nei confronti del concorrente ritenuto preferibile, una più coerente concertazione di interventi ed impegni.

TITOLO 4

ISTANZE DI RINNOVAZIONE DI CONCESSIONI PLURIENNALI

Articolo 21 - Comune disciplina

Le istanze disciplinate dal presente titolo sono soggette alle medesime regole e requisiti di cui ai titoli 1), 2) e 3), con le integrazioni dispositive previste nel presente titolo, finalizzate a garantire la massima concorribilità e parità di accesso alle infrastrutture portuali.

Articolo 22 - Istanza di rinnovazione del'atto pluriennale - Discrezionalità dell'Ente

- Nel biennio antecedente la scadenza naturale della concessione, l'ente attiverà le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del compendio.
- 2. Nel semestre antecedente tale biennio, il Concessionario potrà presentare istanza di rinnovazione della concessione, corredata da idoneo programma di attività ed investimenti.
- 3. Nel caso previsto dal secondo comma, l'Ente valuterà se avviare il procedimento su detta istanza che sarà, comunque, pubblicata secondo le procedure ed estese modalità previste nel presente regolamento, al fine di garantire la massima concorrenzialità, oppure procedere a bando di gara per assentire il compendio medesimo.
- 4. La discrezionalità dell'ente in termini di opzione per la procedura di gara si può fondare su diverse valutazioni o destinazioni del compendio, anche in relazione ai propri strumenti o indirizzi pianificatori, o di ottimizzazione dei compendi demaniali, dei traffici, dell'infrastrutturazione portuale, o comunque di ritenuta maggiore coerenza della procedura di gara stessa, anche in ordine all'evoluzione degli orientamenti amministrativi generali.

TITOLO 5 ADEMPIMENTI A CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 23 - Procedure autorizzative

- 1. In caso di realizzazione di opere a cura del concessionario, al fine di poter avviare le procedure di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica accolto, dovrà essere presentato, nei termini all'uopo fissati, dall'Autorità progetto definitivo nel numero di copie necessarie per la trasmissione agli Enti competenti ai sensi del successivo comma 2.
- 2. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 bis della L.84/94 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/2003, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'articolo 14-quater e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.

3. Al termine dei lavori, il concessionario provvederà a iscrivere/aggiornare a catasto i beni oggetto di intervento nonché a trasmettere la seguente documentazione tecnica occorrente.

Articolo 24 - Assicurazioni - Garanzia/Deposito cauzionale

- Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, deve previamente assicurare tutte le opere e i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che fossero costruiti successivamente, presso primaria Compagnia assicurativa bene accetta al Concedente, contro i danni per qualunque rischio assicurabile (polizza "all risks") che sarà vincolata a favore della Concedente, quale coassicurato. Il massimale sarà indicato dai competenti Uffici dell'ente. Il Concessionario dovrà mantenere aggiornati i valori dei beni assicurati, adeguandoli annualmente al costo di costruzione (valore a nuovo) in modo da consentire, in caso di perdita, la loro sostituzione.
- Previa autorizzazione espressa dell'ente, la polizza assicurativa sopra citata potrà essere sostituita da altra di pari contenuto, senza che ciò richieda integrazioni o modifiche al presente atto.
- 3. Nel caso di totale distruzione delle opere esistenti, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà al Concessionario. Nel caso di totale distruzione delle nuove opere costruite a cura e spese del Concessionario, se queste non venissero ricostruite, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione dovrà essere ripartito tra la Concedente ed il Concessionario, al quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine dell'ammortamento; la parte restante spetterà all'ente concedente. Tuttavia sarà facoltà del Concessionario destinare interamente l'indennizzo assicurativo alla realizzazione di una nuova opera sulla concessione, anche diversa da quella andata distrutta, fatta salva, in questo ultimo caso, l'autorizzazione dell'ente concedente. Nei casi invece di semplice danneggiamento, l'indennizzo andrà al Concessionario, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere, fatta salva la facoltà, previa autorizzazione dell'ente concedente di ripristino anche con modifiche sostanziali.
- 4. In nessur caso un indennizzo potrà essere liquidato alla Società concessionaria senza il consenso scritto dell'Amministrazione concedente.
- 5. In aggiunta alla polizza di cui sopra, il Concessionario dovrà stipulare polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, compreso anche il personale implegato e/o utilizzato dal Concessionario nell'organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività oggetto del presente atto, con manleva dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità. Il massimale dovrà essere previamante validato dalle strutture dell'ente.
- 6. A garanzia dell'osservanza di tutti obblighi previsti dal presente atto, la Concessionaria dovrà costituire cauzione/fideiussione bancaria/assicurativa a prima richiesta e con rinuncia al beneficio di preventiva escussione rilasciata da primario istituto, che garantisca il rispetto del programma di attività e sia, comunque, non inferiore a tre volte il canone annuale.

PARTE IV

VICENDE SUCCESSIVE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Articolo 25 - Canone

Il canone concessorio, i suoi aggiornamenti, e le sue revisioni sono determinati attraverso i criteri stabiliti dalle specifiche delibere dell'Ente dedicate alle concessioni terminalistiche, anche in attuazione di disposizioni normative o di determinazioni di Autorità competenti in materia.

Articolo 26 - Canone relativo alla fase non operativa della concessione per eventuali interventi di complessiva o estesa ristrutturazione, infrastrutturazione, adeguamento, installazione impiantistica, o comunque attività di insediamento.

Nella fase non operativa di cui in rubrica sarà stabilito un canone ridotto comunque non inferiore ai limiti di legge nazionali in materia di concessioni del demanio marittimo.

Articolo 27 - Scorporo pro quota del canone in caso di temporanee sospensioni di porzioni della concessione per interventi o necessità pubblici

In caso di interventi eseguiti a cura dell'Ente, o comunque di destinazioni temporanee di porzioni di concessione a necessità pubbliche, sarà prevista la sospensione parziale temporanea della concessione, con il conseguente scorporo parziale del relativo canone.

Articolo 28 - Canone per l'esercizio delle operazioni portuali autorizzate ex art. 16 L. 84/94

- 1. Il Concessionario dovrà corrispondere annualmente, in conformità all'art. 6 del DM 585/1995, un canone, articolato in una parte fissa ed in una parte mobile in rapporto al fatturato, nella misura prevista dai vigenti regolamenti. L'Amministrazione concedente emetterà distinti documenti contabili per canone fisso e per canone mobile, i quali dovranno essere saldati entro i termini indicati nel rispettivi avvisi di riscossione.
- 2. In caso di mancata fatturazione delle operazioni e dei servizi in oggetto, in quanto resi all'interno della medesima organizzazione aziendale, si procederà alla stima conglunta di un fatturato di riferimento sulla base del volume e della tipologia dei servizi resi, nonché sulla base dei prezzi vigenti sul mercato.
- I canoni citati potranno subire adeguamenti o rideterminazioni in seguito ad aggiornamenti o modifiche della delibera e dei regolamenti di cui sopra, nonché in conseguenza di eventuali interventi normativi in materia.

Articolo 29 - Sistema di monitoraggio degli introiti dei canoni

Per le azioni atte a garantire un puntuale pagamento dei canoni nonché per le azioni da intraprendere in caso di ritardato e/o mancato pagamento si rinvia a specifico Regolamento in fase di approvazione.

Articolo 30 - Oneri del concessionario - attività di vigilanza - penali

revoca dell'autorizzazione ai sensi del sopracitato art. 7.

- Il concessionario è tenuto a fornire, nei limiti delle attività autorizzate e compatibilmente con la disponibilità di spazi ed accosti, nonché con la propria struttura organizzativa, i propri servizi a chiunque li richieda ed a praticare parità di trattamento (a parità di condizioni) tra tutti gli utenti.
- Il Concessionario dovrà comunicare alla Concedente tutte le variazioni delle tariffe adottate, assicurando la più ampia trasparenza e garantendo parità di trattamento a parità di condizioni.
- L'Autorità concedente svolge annualmente attività di verifica sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario, ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima Autorità.
- 4. L'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali può essere sospesa dalla Concedente nei casi previsti dall'art. 7 del D.M. 585 del 31 marzo 1995 sub lett. a) b) c) d) e) f), nonché, per un periodo non superiore a tre mesi, nei casi indicati dall'art. 60 del D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999.
 La sospensione dell'autorizzazione per periodo superiore a tre mesi nei casi indicati dall'art. 60 del D.Lgs. n. 272/1999, ovvero a sei mesi nei casi previsti dall'art. 7 del D.M. 585/1995, senza che la Concessionaria abbia posto rimedio a quanto indicato nelle norme, è giusta causa di
- 5. Qualora si registri un minore sviluppo biennale degli investimenti nel loro ammontare o nel numero di unità impiantistiche rispetto a quanto indicato nel programma di attività ed investimenti, che risulti superiore al 10% degli stessi, sarà applicata una penale pari a Euro 5.000 per ogni punto percentuale, non giustificato, di minor valore dell'investimento rispetto ai limiti percentuali di cui al comma precedente. Ferma restando la possibilità di procedere in termini di Revoca ex art. 18 L. 84/94. Qualora lo scostamento continui negli anni successivi, la citata soglia di tolleranza non sarà cumulabile. La verifica sarà condotta in contraddittorio con il concessionario.
- 6. Fermo quanto stabilito dall'art. 35 (decadenza e revoca ex art. 18 L.84/94), nel caso di significativa inottemperanza agli oneri concessori diversi da quelli di cui al comma precedente gli atti di concessione prevederanno un sistema di penali, che costituiranno integrazione della rata di canone successiva alla loro contestazione. L'irrogazione delle penali sarà preceduta da contestazione e da un contraddittorio con il concessionario.

Articolo 31 - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della legge 84/1994, l' affidamento ad altri soggetti di altre attività strumentali a quelle concessorie viene regolato tramite la procedura autorizzativa di cui all'art. 45 bis Cod. Nav..
- L'eventuale affidamento di attività non destinate al traffico marittimo e/o ad operazioni necessarie alle attività portuali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/1994 comporterà il relativo classamento catastale di tale porzione di beni previsto dall'ordinamento.

Articolo 32 - Variazioni soggettive indirette.

1. Il Concessionario, per ogni eventuale mutamento degli assetti societari tale da comportare variazioni del controllo societario - qualunque sia lo strumento giuridico utilizzato e, dunque, a mero titolo esemplificativo, anche attraverso negozi dispositivi di quote societarie - dovrà, a pena di decadenza o revoca ex art. 18, comma 9 L. 84/94, chiedere all'ente la preventiva autorizzazione espressa, che potrà essere rilasciata previa verifica degli elementi tali da

assicurare che la concessionaria incrementi o almeno conservi sostanzialmente invariate le caratteristiche, i requisiti, le garanzie, e ogni altro elemento in ragione del quale è stata assentita la concessione.

- L'autorizzazione dovrà essere ottenuta prima che l'obbligazione o il negozio giuridico che la rende necessaria divenga giuridicamente efficace.
- 3. Il Concessionario si impegna, a corredo della richiesta di autorizzazione, a presentare, se ritenuto con modalità di salvaguardia della riservatezza commerciale, relazione redatta da un soggetto qualificato, quale una primaria società di revisione, volta a comprovare che il previsto mutamento societario non pregiudica il rispetto sia del programma di attività, sia del relativo piano economico finanziario.
- 4. Ricevuta la documentazione, l'Ente può autorizzare o negare l'autorizzazione, nell'osservanza del principio di ragionevolezza e con adeguata motivazione, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui l'Ente ritenga necessario acquisire maggiori informazioni od ulteriore documentazione il predetto termine di 30 giorni resta sospeso fino alla presentazione delle informazioni o di documenti supplementari.
- 5. L'autorizzazione potrà anche essere rilasciata con prescrizioni, discrezionalmente individuate dalla Concedente per le finalità di cui sopra, purché debitamente motivate.
- Il concessionario dovrà altresì previamente esplicitare la presente previsione regolamentare, con opportuno anticipo, ai soggetti interessati alle operazioni di cui sopra.
- 7. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione è richiesta nel caso di fusione, scissione o comunque qualsiasi ipotesi di trasformazione societaria, di cessione o affitto d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario.
- 8. Le variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società titolare di concessione ex articolo 18 legge 84/1994 sono comunicate senza ritardo all'Autorità concedente.

Articolo 33 - Aggiornamenti intermedi della concessione

- In caso di significative esigenze non preventivabili attinenti l'assetto terminalistico, dovute a mutamenti di mercato, traffico, necessità infrastrutturali, regolazioni, si procederà ad una verifica sulla necessità di innovazione del disciplinare concessorio.
- 2. Nel caso in questione, si procederà a pubblicazione,per opportunità di trasparenza, della attivazione di questa revisione.

PARTE V ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 34 - Rinuncia alla concessione

- 1. Il Concessionario potrà rinunciare, con preavviso di almeno mesi 12 (dodici), alla concessione.
- 2. In caso di rinuncia, oltre al canone annuo inerente il periodo citato di preavviso, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere ad ADSP una penale pari ad una ulteriore annualità di canone.
- In caso di rinuncia il Concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Articolo 35 - Decadenza e revoca della concessione ex art. 18, comma 9, legge 84/94

1. La Concedente ha la facoltà di dichiarare la decadenza della Concedente nei casi previsti dall'art. 47 del Cod. Nav. sub lett. a), b), c), d), e) ed f), ovvero la revoca della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 9, L. 84/1994.

In particolare il Concessionario può essere dichiarato decaduto, ovvero subire la predetta revoca in caso di:

- a) mancata esecuzione delle opere prescritte nel programma di attività secondo la tempistica ivi indicata e secondo il cronoprogramma dello specifico progetto;
- b) mancato inizio della gestione entro tre mesi dall'operatività del terminal;
- c) per mutamento dello scopo previsto dall'art. 3;
- d) mancato o cattivo uso della concessione, per fatto imputabile alla stessa Concessionaria, per un periodo superiore a 3 mesi;
- e) mancato pagamento di n. 2 (due) rate semestrali di canone anche non consecutive;
- f) fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero concordato preventivo senza continuità aziendale;
- g) cessazione degli effetti, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione ex art. 16 L. 84/1994;
- modificazione degli assetti societari in violazione di quanto previsto al successivo art.
 18 del presente atto;
- i) perdita delle caratteristiche, dei requisiti e garanzie valutati in sede di affidamento;
- j) esercizio di attività diversa da quella prevista nel presente atto;
- k) cessazione e mancata ricostituzione nei termini richiesti, della garanzia di cui all'art.
 10;
- l) violazioni delle disposizioni emanate dalla Concedente nell'ambito delle proprie competenze;
- m) altre cause che l'Ente ritenesse prevedere in relazione alla specificità degli impegni concessori.

I procedimenti di decadenza o di revoca della concessione ex art. 18, comma 9, legge 84/94 potranno essere preceduti da una diffida ad adempiere con fissazione di un termine congruo, trascorso il quale, in caso di accertata permanenza dei motivi presupposti, la Concedente avvierà il relativo procedimento, con fissazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le sue deduzioni.

I provvedimenti di decadenza o di revoca della concessione ex art. 18, comma 9,, sentito il Comitato di Gestione, saranno notificati al Concessionario nelle forme di legge ed avranno effetto dalla data stabilita nei provvedimenti stessi.

Il Concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, e sarà tenuto a risarcire alla Concedente tutti i danni patiti e patiendi a seguito di tali gravi inadempimenti, anche tramite escussione dell'intero massimale della garanzia di cui all'art. 24, fatto salvo il maggior danno.

Articolo 36 - Avvicendamento di concessionari demaniali

- In caso di estinzione della concessione o di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, al concessionario uscente può essere richiesta, anche qualora non inserito nell'atto concessorio, con provvedimento motivato, al sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione delle opere non amovibili costruite.
- La demolizione delle opere, di cui al comma 1, è richiesta in presenza di circostanze e valutazioni che rendono l'uso dell'area in concessione incompatibile con il permanere delle medesime opere.
- 3. In caso di assentimento a nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo da parte del subentrante nel caso in cui abbia effettuato investimenti, in relazione al valore dei beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'Autorità concedente e non ancora ammortizzati. Il valore di tali investimenti è oggetto di perizia redatta da esperti qualificati, individuati di concerto tra il concessionario uscente ed il nuovo assegnatario della concessione.
- 4. Analogo indennizzo, riferito anche ad investimenti previsti nel programma di attività e non ancora ammortizzati, sarà riconosciuto dal concessionario subentrante nel caso di estinzione della concessione con decorrenza precedente alla data di scadenza, eccezion fatta per i casi di decadenza, revoca ex art. 18 della L. 84/94, e rinuncia alla concessione.
- 5. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'Autorità concedente, che può intervenire al fine di garantire la massima continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni nel provvedimento di concessione.

PARTE IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 - Disposizione transitoria

- I procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno gestiti e conclusi secondo le procedure vigenti alla data di apertura di detti procedimenti.
- 2. Il limite cronologico per proporre l'istanza di cui all'art. 22 (Istanza di rinnovazione della concessione pluriennale), per le concessioni in scadenza al 31/12/2020, è ridotto a diciotto mesi.
- 3. Saranno comunque osservate tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento.

Articolo 38 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del codice della navigazione e del regolamento di esecuzione, alla legge 84/1994, alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo e di portualità.